

ALLEGATO 3 SCHEMA DI CONTRATTO

Affidamento dei servizi di front office, back office, contact center e CUP presso il poliambulatorio dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP).

REPUBBLICA ITALIANA

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà - INMP

Contratto per l'affidamento della fornitura/Servizio di _____, per la durata di ____
(_____) mesi eventualmente rinnovabile per ____ (_____) mesi - CIG:

TRA

l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (di seguito INMP) - (Codice Fiscale e Partita IVA n. _____), con Sede legale in Roma, Via di S. Gallicano, 25/A (di seguito denominato "Istituto"), nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dr. _____ ed autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitile con _____

E

la Società _____, con Sede legale in _____, Via _____ - c.a.p. _____, Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di _____: _____, Partita IVA: _____ - Numero REA: _____ (di seguito denominata 'Fornitore' o 'Appaltatore' o 'Esecutore'), nella persona del Sig. _____, _____ (carica rivestita) _____, nato/a a _____ il _____, autorizzato alla firma del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli con _____ del _____, _____

PREMESSO

- che in data _____ è stata adottata la Deliberazione n. _____ del _____, recante ad oggetto: _____ (*indizione gara*) _____

- che in data _____ è stata adottata la Deliberazione n. _____ del _____, recante ad oggetto: _____ (*aggiudicazione*) _____

- che risulta acquisita agli atti, oltre a quella sopra richiamata, la seguente documentazione:

- copia della Garanzia Fideiussoria Definitiva n. _____, che è stata emessa il _____ ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 nella forma dell'Atto di Fideiussione/Polizza Fideiussoria, ai fini del presente rapporto contrattuale, da _____, con Sede legale in _____, Via _____ - c.a.p. _____;
- copia della Polizza Assicurativa (RCT) richiesta nei documenti di gara _____, rilasciata da _____, avente sede in _____, Via _____ - c.a.p. _____;
- copia della Polizza Assicurativa (RCO) richiesta nei documenti di gara _____, rilasciata da _____, avente sede in _____, Via _____ - c.a.p. _____.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le suddette Parti Contraenti si conviene quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara che quanto risulta nel medesimo e negli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dell'Appalto e consente di acquisire tutti gli elementi per un'ideale valutazione dello stesso.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle stesse premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato Prestazionale, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'Offerta Economica e gli altri atti di gara formano parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché ad esso non materialmente allegati.
2. L'esecuzione della fornitura/servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolata:
 - dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali;

2

- dalle clausole del Capitolato Speciale d'Appalto, del Capitolato Prestazionale e di ogni altro atto di gara;
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Istituto, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e, comunque, dalla normativa di settore, comunitaria, nazionale e regionale, vigente in materia di appalti pubblici;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. In caso di discordanza o contrasto, ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dall'Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative da questi formulate ed espressamente accettate dalla stazione appaltante.
4. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente, per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
5. Ai sensi dell'art.12, D.Lgs. 36/2023, per quanto non espressamente previsto nello stesso Decreto legislativo e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n.241/1990 e s.m.i.

Articolo 3 - Oggetto del contratto

1. Il presente Contratto disciplina le modalità esecutive concernenti l'affidamento dei **servizi di front office, back office, contact center e CUP presso il poliambulatorio dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà**, quali descritti nell'Offerta Economica presentata dal Fornitore, secondo il fabbisogno riportato nei documenti di gara.
2. Con questo accordo contrattuale il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della stazione appaltante ad eseguire il servizio, così come descritto negli altri atti di gara, nelle quantità e qualità e con le caratteristiche tecniche minime indicate nell'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e nell'Offerta Economica presentate dallo stesso Fornitore; il tutto nei limiti

dell'importo del valore economico complessivo di € _____ (IVA esclusa), pari a € _____ (IVA inclusa).

3. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Articolo 4 - Durata del contratto

1. Il presente Contratto ha una durata di **12 mesi**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.

2. Resta inteso tra le Parti che la durata del Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata oltre il suddetto termine, fermo restando che, ove negli atti di gara sia prevista un'opzione di proroga, il Fornitore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto o, se previsto negli atti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'Istituto, ai sensi dell'art.120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

3. In casi eccezionali e temporanei nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, ovvero nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi, il Fornitore/contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto, ex art.120 comma 11, D.Lgs. n.36/2023.

4. La proroga è subordinata alla condizione risolutiva che ne limita l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità della fornitura/servizio appaltata/o. L'opzione di proroga sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al contratto già sottoscritto dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3.3 del Disciplinare di gara.

5. Il Fornitore non avrà diritto allo scioglimento del rapporto contrattuale, né ad alcuna indennità, qualora la fornitura, per qualsiasi causa non imputabile all'Istituto, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Articolo 5 - Condizioni della prestazione contrattuale e limitazione di responsabilità

1. Sono posti a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione del servizio, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la relativa erogazione o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara, pena la risoluzione di diritto del Contratto.
3. I servizi e le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi, salvo espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e specifiche indicate negli atti di gara; in ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dalla necessità di osservare le norme e prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre; l'Appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi ad alcun titolo nei confronti dell'Istituto, assumendosene egli stesso ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa o richiesta di compenso, nel caso in cui l'esecuzione dell'Appalto dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Istituto e da terzi autorizzati.
7. L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Istituto stesso di procedere in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto in altri articoli del presente contratto, a:

- a. erogare i servizi affidati e gli eventuali servizi connessi, così come previsti negli atti di gara e nel contratto stesso, impiegando tutte le attrezzature e il personale necessario per la loro realizzazione;
- b. adottare, nell'esecuzione delle attività contrattuali, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Istituto, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, ed evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
- c. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo, il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Amministrazione (telefoni, PC, ecc.); di aprire cassetti o armadi; di maneggiare carte e di prendere visione di documenti, se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il proprio personale al fine di mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Istituto;
- d. osservare le indicazioni relative alla corretta esecuzione contrattuale, operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Istituto, per quanto di rispettiva ragione;
- e. osservare integralmente le leggi, norme e regolamenti vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e verificare che anche il personale rispetti integralmente dette disposizioni;
- f. effettuare le consegne e i servizi nel luogo deputato ed entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- g. utilizzare, per l'erogazione del servizio, personale abilitato ai sensi di legge, nei casi prescritti, e munito di preparazione professionale. A tale scopo, il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- h. manlevare e tenere indenne l'Istituto, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle prestazioni contrattuali, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- i. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di fornitura e di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
 - j. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione e idoneità a rendere le prestazioni contrattuali.
2. L'Istituto comunica al Fornitore l'importo effettivo delle spese di pubblicazione di gara, nonché le relative modalità di pagamento, da liquidarsi entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, pena l'avvio di forme di recupero coattivo, anche mediante parziale escussione della garanzia definitiva in quanto specifico inadempimento della prestazione contrattuale.

Articolo 7 - Modalità e luogo di esecuzione delle prestazioni

1. Per l'esecuzione del servizio appaltato il Fornitore si obbliga a rispettare le modalità stabilite nel presente Contratto e negli atti di gara.
2. Le prestazioni saranno erogate nei luoghi indicati dall'Istituto, nei termini indicati nei documenti di gara.
3. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali nel rispetto di tempi, specifiche tecniche, metodologia e standard qualitativi stabiliti nel contratto, negli atti di gara e nelle migliori prassi commerciali.
4. Il personale dell'Appaltatore accederà alle strutture dell'Istituto nel rispetto di procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura. Sarà onere dello stesso Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
5. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione del servizio, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività in corso e salvaguardando le esigenze dell'Istituto e/o dei terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni; le modalità e i tempi dell'esecuzione, ove non previsti nel Contratto e negli atti di gara, dovranno comunque essere concordati con l'Istituto.
6. Per l'intera vigenza contrattuale il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituto un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
7. Detto Fornitore, tra l'altro, si impegna espressamente a:

- a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire all'Istituto di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite rispetto alle previsioni contrattuali;
- b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire con l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
8. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in ogni tempo alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all'uopo incaricati.
9. L'Appaltatore prende atto e accetta che l'erogazione del servizio dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di variazione dell'ubicazione della sede.
10. Il Fornitore sarà responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione contrattuale e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne l'Istituto da eventuali pretese di soggetti terzi.
11. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia integralmente alle disposizioni contenute negli atti di gara, nel Codice dei Contratti Pubblici e nelle altre normative applicabili.

Articolo 8

Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito, D.E.C.), sulla base delle disposizioni del R.U.P. dà avvio all'esecuzione del servizio, impartendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie, come previsto dall'art. 31 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.
2. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il D.E.C., in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale contenente:
- a) l'indicazione delle aree e degli ambienti in cui l'Appaltatore svolgerà il servizio;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'Appaltatore, da parte dell'Istituto, per la prestazione del servizio;
- c) la dichiarazione che lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.
3. Il verbale di avvio dell'esecuzione verrà redatto in duplice esemplare firmato dal D.E.C. e dallo stesso Appaltatore.

Articolo 9

Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'utile prosecuzione della fornitura/servizio a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023, il D.E.C. può disporre la sospensione dell'esecuzione contrattuale compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo Legale Rappresentante, apposito verbale nel quale devono essere indicate: *a) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime; b) le prestazioni già effettuate; c) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri; d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.*
2. Il suddetto verbale è inoltrato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
3. La sospensione può, altresì, essere disposta dallo stesso R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui figura l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle Amministrazioni competenti.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della fornitura/servizio, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, l'Appaltatore potrà chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se l'Istituto si oppone, l'Appaltatore avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione del rapporto e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso è redatto apposito verbale, firmato dall'Appaltatore e dal D.E.C. e inviato al R.U.P. nelle modalità di cui al precedente punto 2.
6. Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione del Contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di fornitura/servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
7. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della

contestazione nel verbale di ripresa dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 121, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023.

8. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, dovrà farne espressa riserva nel registro di contabilità.

9. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il R.U.P. ne darà avviso all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

10. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dall'Istituto per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l'Appaltatore, previa iscrizione di specifica riserva a pena di decadenza, può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice Civile, con le modalità di cui all'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 e secondo i criteri individuati nell'Allegato II.14 allo stesso Decreto legislativo, in quanto compatibili.

Articolo 10

Certificato di ultimazione delle prestazioni

1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, in conformità a quanto previsto dal D.M. 7/03/2018, n.49 e s.m.i. e dall'art. 31, lett. n) dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n.36/2023, il D.E.C., ove nominato, effettua entro 5 (cinque) giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi 5 (cinque) giorni, elabora il certificato attestante l'ultimazione delle prestazioni e lo invia al R.U.P., che ne rilascia copia conforme all'Esecutore.

Articolo 11 - Rinegoziazione delle condizioni contrattuali e conservazione dell'equilibrio contrattuale

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del Contratto, la Parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'Esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alla voce Opzioni (v. art. 3.3 del Disciplinare).

2. Nell'ambito delle risorse individuate nel punto precedente, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto di affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

3. Se le circostanze sopravvenute di cui al punto 1 rendono la prestazione contrattuale in parte o temporaneamente inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo secondo le regole dell'impossibilità parziale.

4. In ottemperanza al principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 60 e 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., rispettivamente, in ordine alla revisione dei prezzi e alla modifica del contratto in corso di esecuzione.

Art. 12 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto vengono autorizzate dal R.U.P., ai sensi dell'art.120, comma 13, D.Lgs.36/2023.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 (revisione dei prezzi) e dagli artt. 9 e 120, comma 8 del predetto Decreto legislativo (rinegoziazione delle condizioni contrattuali), il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

3. Nei casi di cui all'art. 120, comma 2, D.Lgs. n.36/2023, in particolare:

- il Contratto potrà essere modificato solo qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del Contratto stesso. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica;
- a seguito della modifica del Contratto, l'Istituto pubblicherà apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ai sensi del combinato disposto degli artt.84 e 120, comma 14, D.Lgs. 36/2023, con le informazioni di cui all'Allegato II.16 allo stesso Decreto legislativo, fermo restando che per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'art.14, D.Lgs. 36/2023 la pubblicità avverrà in ambito nazionale.

4. Il D.E.C. fornisce al R.U.P. l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 120, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, e propone allo stesso R.U.P. le modifiche, nonché le varianti del contratto in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.

5. Nei casi di cui agli artt. 120, commi 1, lett. b), e 3 del D.Lgs. n.36/2023, l'Istituto comunicherà all'Autorità Nazionale Anti Corruzione le modificazioni apportate al contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.

6. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5, commi 6 e ss. dell'Allegato II.14 allo stesso Decreto legislativo, nei documenti di gara è stato stabilito che, qualora in corso di

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Istituto può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste nell'accordo contrattuale. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto e sarà tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Articolo 13 - Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni

1. Il D.E.C., ove nominato, svolge il coordinamento, la direzione, il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto nonché gli ulteriori compiti descritti nell'art. 114 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 e nell'art. 31 e ss. dell'Allegato II.14 allo stesso Decreto legislativo.
2. L'Appaltatore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente accordo contrattuale e per tutta la durata del medesimo. L'Appaltatore inoltre assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto - pena la risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456, Codice Civile - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al periodo precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto stesso.
3. L'Appaltatore prende atto che l'Istituto si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare in ogni momento la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni. Si richiama espressamente la disciplina contenuta nell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
4. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e degli artt. 36 e ss. dell'Allegato II.14 allo stesso decreto legislativo, il Contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali, con le modalità prescritte dalla normativa vigente.
5. La verifica di conformità è svolta dal R.U.P. o, se nominato, dal D.E.C., dando avviso all'Appaltatore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire. Nei casi di cui all'art. 116, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, come richiamato dall'art. 36, comma 6 dell'Allegato II.14 allo stesso Decreto legislativo, per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto

tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, l'Istituto può prevedere la nomina di un soggetto o di una Commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizi da verificare; in quest'ultimo caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 18 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

6. Il R.U.P. o il D.E.C. trasmette al soggetto incaricato della verifica di conformità la seguente documentazione: *a) copia degli atti di gara; b) copia del Contratto; c) documenti contabili; d) risultanze degli accertamenti e delle verifiche tecniche di cui all'art.116, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; e) certificati delle eventuali prove effettuate; f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.*

7. La verifica di conformità è avviata entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione della prestazione oggetto del Contratto ed è conclusa entro 60 (sessanta) giorni da detta ultimazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 8 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

8. La verifica di conformità deve essere completata non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali, salvi i casi di particolare complessità individuati dall'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, per i quali il termine può essere elevato sino a 1 (un) anno, ai sensi dell'art.116, comma 2 del predetto Decreto legislativo.

9. All'esito dell'attività di verifica, il soggetto incaricato della verifica di conformità redige apposito Verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al R.U.P. per gli adempimenti di rispettiva competenza.

10. La verifica di conformità è effettuata con le modalità tecniche e i tempi stabiliti dall'art.116, comma 8, D.Lgs. 36/2023 e dagli atti di gara.

11. Il Fornitore, a propria cura e spese, deve mettere a disposizione dell'incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirla; in caso contrario, il D.E.C. dispone che si provveda d'ufficio in danno dell'Esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo a questi dovuto.

12. Il Certificato di verifica di conformità definitivo, che è rilasciato dal soggetto incaricato della verifica nella forma e con il contenuto minimo prescritto dall'art. 37 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, viene trasmesso al R.U.P.; quest'ultimo lo invia per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.

13. All'atto della firma, l'Appaltatore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

14. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al R.U.P., con apposita relazione

riservata, sulle eventuali contestazioni dell'Appaltatore, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali, e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del Certificato di verifica di conformità emesso.

15. All'esito positivo della verifica di conformità, il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte di detto Appaltatore.

16. Resta ferma la responsabilità del Fornitore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

17. Ove le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. Si richiama ogni altra norma di dettaglio contenuta negli artt.36 e 37 dell'Allegato II.14 al D.lgs.36/2023

18. Il Certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal Certificato di regolare esecuzione, emesso dal D.E.C. e confermato dal R.U.P., nei casi indicati dall'art. 38 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, come richiamato dall'art. 116 comma 7 dello stesso decreto legislativo.

19. L'Istituto esegue in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto. A tal fine il R.U.P. accerta in corso d'opera che le prestazioni contrattuali siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Si richiama sul punto ogni altra norma contenuta nell'art.104 del D.Lgs.36/2023.

Articolo 14 - Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire

1. In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti consegnati, l'Istituto mette a disposizione di detto Fornitore i beni da ritirare.

2. Il Fornitore stesso dovrà a proprio rischio e spese provvedere al ritiro della merce in eccedenza o non accettata, concordando con l'Istituto le modalità di ritiro, e non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che tale merce potrebbe subire durante il deposito.

3. Il Fornitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti contestati (difformità di qualità); nel caso in cui questi non vi provveda nei termini prescritti, si procederà secondo le modalità indicate al successivo articolo "Penali". Dopo 30 (trenta) giorni, l'Istituto potrà procedere allo smaltimento

dei prodotti a spese dell'Appaltatore, dando a questi preventiva comunicazione scritta a mezzo telefax.

Articolo 15 - Corrispettivi

1. Il corrispettivo per il presente servizio è complessivamente pari a € _____ (IVA esclusa), sulla base di quanto dichiarato dall'Appaltatore nell'Offerta Economica.
2. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà con le modalità definite negli atti di gara.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte, nel pieno adempimento di modalità e prescrizioni contrattuali, e sono dovuti unicamente all'Appaltatore; pertanto, nessun soggetto terzo potrà vantare diritti nei confronti dell'Istituto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, indagini e stime, e sono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore stesso di ogni relativo rischio e/o alea. Pertanto, all'Istituto non potranno in alcun caso essere imputati oneri aggiuntivi ulteriori rispetto a quelli suindicati.
5. Il Fornitore può chiedere adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi suindicati limitatamente ai casi previsti dal D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. ed in conformità con quanto indicato nei documenti di gara.
6. Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, opera la clausola di revisione dei prezzi nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire, ai sensi dell'art. 60 D.lgs.36/2023, per come disciplinata nei documenti di gara.
7. Ove ne ricorrano i presupposti, il Fornitore dovrà inoltrare formale richiesta di attivazione della clausola di revisione prezzi, adeguatamente motivata, e dovrà obbligatoriamente allegare i documenti attestanti le particolari condizioni di natura oggettiva che determinano il dichiarato aumento dei prezzi e il potenziale impatto sui margini di utile aziendale, tenuto conto della specificità del servizio fornito. All'istanza inoltre dovrà essere allegata una dichiarazione, da rendersi ai sensi dell'art.46 del d.P.R. 28/12/2000, n.445 e s.m.i., attestante la mancata corresponsione e/o riconoscimento di aiuti e/o finanziamenti da parte dello Stato, di Enti Pubblici, di Istituzioni europee per far fronte al dichiarato aumento dei prezzi. L'Istituto, all'esito

dell'istruttoria, ove ne ricorrano le condizioni, provvederà ad aggiornare in aumento i prezzi originari di aggiudicazione nei limiti suddetti.

8. L'Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre a quelli sopra previsti.
9. In relazione ai costi della manodopera e agli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si richiamano le norme contenute nell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti

1. Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovrà essere intestata e spedita all'Istituto con le modalità di cui oltre. Le fatture saranno emesse per il pagamento degli articoli che siano stati richiesti dall'Istituto in appositi Ordini di Acquisto/Lettere d'Ordine, secondo quanto previsto dagli atti di gara.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere, tra l'altro, il riferimento all'Ordine di Acquisto/Lettera d'Ordine dell'Istituto, il CIG, nonché il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo.
3. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture, da parte dell'Istituto in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse. e dall'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 in quanto applicabile in ordine ad anticipazione modalità e termini di pagamento del corrispettivo.
4. L'importo delle fatture è corrisposto, previo riscontro della loro regolarità, sul Conto corrente n. _____, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ex art. 3, commi 1 e 7 della Legge n. 136 del 13/08/2010, intestato al Fornitore presso _____ (Filiale n. _____, Via _____ c.a.p. _____ con le seguenti coordinate bancarie: IBAN: _____).
5. Il Fornitore deve comunicare all'Istituto i nominativi dei soggetti delegati alla movimentazione del suddetto conto corrente dedicato.
6. L'Istituto verifica la corretta esecuzione dell'Appalto, la correttezza del servizio e la rispondenza alle prestazioni effettivamente rese e, ove necessario, richiede al Fornitore chiarimenti, specificazioni o integrazioni.
7. L'Istituto si impegna al pagamento dei corrispettivi in favore del Fornitore sulla base dei prezzi indicati nell'Offerta Economica, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla data di inserimento della fattura elettronica nel Sistema Di Interscambio.

8. Ogni fattura deve essere trasmessa in forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dai DD.MM. Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3/04/2013, n. 55 e del 24/08/2020, n. 132 e s.m.i..
9. Le fatture devono essere indirizzate all'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), Via San Gallicano, 25/A, P. Iva: 09694011009 – Codice Destinatario: UFML6H.
10. Nel caso in cui il Fornitore invii la fattura a un indirizzo diverso da quello sopra riportato, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura stessa nel luogo di consegna indicato dall'Istituto.
11. Resta inteso che l'Istituto, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (di seguito 'D.U.R.C. '), attestante la regolarità dell'Appaltatore nel versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti. In caso di inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
12. L'importo delle fatture potrà essere decurtato delle eventuali penalità, applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali", ovvero di ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
13. Il Fornitore sotto la propria responsabilità rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore stesso non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né per i pagamenti già effettuati.
14. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere l'erogazione delle prestazioni e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel presente Contratto. L'Appaltatore che procederà ad interrompere arbitrariamente dette prestazioni sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Istituto e dovuti a tale interruzione.
15. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione, da parte dell'Istituto, del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C., ex art.11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.
16. Si richiama ogni altra disposizione contenuta negli artt. 11 e 125 del D.Lgs. n. 36/2023, per quanto applicabili.

Articolo 17 -Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13/08/2010, n. 136 e del D.L. n. 187 del 12/11/2010 convertito con modificazioni nella Legge n. 217 del 17/12/2010 e s.m.i., e relativi provvedimenti attuativi, sia nei rapporti verso l'Istituto, sia in quelli con la Filiera delle Imprese, pena la nullità assoluta del contratto.
2. Gli estremi identificativi del Conto corrente intestato al Fornitore e dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, di cui all'art. 3, commi 1 e 7 della Legge n. 136/2010, sono i seguenti: conto corrente n. _____, aperto presso _____ (Filiale n. _____, Via _____ – c.a.p. _____) - IBAN: _____.
3. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
 - a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente affidamento, sia attivi da parte dell'Istituto, sia passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente sopra indicato;
 - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'Appalto, verso o dai suddetti soggetti, su detto conto corrente dedicato;
 - c) a utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) a utilizzare il predetto conto corrente anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 - e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
 - f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi, inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge n. 136/2010 e s.m.i., e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

4. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il Contratto stesso è risolto di diritto come previsto dall'art. 3, comma 9-bis, Legge n.136/2010 e s.m.i.
5. Con riferimento al presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
 - a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi o quelli relativi ai tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b) le spese giornaliere relative al Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
 - c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Ove, per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche, fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
7. L'Istituto verifica che nei contratti di subappalto e/o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, apposita clausola con cui il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Contratto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3, Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..

Articolo 18 - Trasparenza

1. Il Fornitore, espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità, finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione dell'appalto rispetto agli obblighi assunti, e a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente punto, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per l'intera durata del rapporto contrattuale, quest'ultimo si intenderà risolto di diritto ex art.1456, Codice Civile, per fatto e colpa di detto Fornitore che sarà quindi tenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 19 - Penali

1. Qualora durante l'esecuzione dell'appalto si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento delle prestazioni, l'Istituto previa contestazione, potrà formalmente diffidare l'Appaltatore all'esatta esecuzione della fornitura.
2. L'Appaltatore dovrà produrre le proprie giustificazioni scritte entro e non oltre 5 giorni successivi a detta contestazione. Ove tali giustificazioni non pervengano o l'Istituto non le ritenga condivisibili, si potrà procedere ad applicare le penali di cui oltre.
3. Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, l'Impresa Appaltatrice sarà tenuta a corrispondere all'Istituto le penali previste negli atti di gara, cui integralmente si rinvia.
4. Le penali dovute non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) di detto ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. che espressamente si richiama.
5. L'applicazione di penalità non esclude, peraltro, qualsiasi altra azione legale che l'Istituto intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del Contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
6. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, di sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti al Fornitore o da eventuali crediti dallo stesso vantati nonché dal deposito cauzionale. A tal fine l'Appaltatore autorizza sin d'ora l'Istituto, ex art.1252, Codice Civile, a compensare le somme a qualunque titolo dovute a detto Appaltatore con gli importi spettanti all'Azienda stessa a titolo di penale.
7. L'irrogazione di penalità non esonera in alcun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

Articolo 20 - Garanzia definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ha costituito la Garanzia Fideiussoria Definitiva n. _____, emessa il _____ nella forma dell'Atto di Fideiussione/Polizza Fideiussoria di cui in premessa. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.
2. L'importo è ridotto del ____% in quanto l'Appaltatore è in possesso di certificazione _____ così come risulta dal certificato n. _____ presentato in copia.
3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata: a cauzione dell'esatto e corretto adempimento di ogni obbligazione contrattuale del Fornitore; per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento di dette obbligazioni, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito.
4. Tale garanzia assicura tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte di cui è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta inteso che l'Istituto ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva e, quindi, sulla fideiussione per l'irrogazione di penali.
5. In particolare, l'Istituto ha diritto di valersi di detta cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi appaltati in caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Esecutore, e può altresì incamerare tale garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei Contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. Ove l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi o venir meno per effetto dell'irrogazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro ai sensi dell'art. 117, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
7. La predetta garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 8 dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
8. Ai sensi del succitato art. 117, comma 9, D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., ai fini del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione o garanzia fideiussoria, bancaria o

assicurativa, pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.

9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

10. Si richiama espressamente ogni altra disposizione contenuta nell'art.117 del D.Lgs. n. 36/2023, ivi comprese le previsioni formulate per l'ipotesi di mancata costituzione della garanzia definitiva.

Articolo 21 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; di non divulgarli, in alcun modo e in alcuna forma, e di non farne oggetto di utilizzazione ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente punto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio.

3. L'obbligo di cui al punto 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché di eventuali subappaltatori e dipendenti e collaboratori di questi ultimi.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

7. L'Appaltatore si impegna a rispettare i contenuti del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/04/2016, nonché dal D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e dai regolamenti attuativi in tema di riservatezza. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo denominato "Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni".

8. Si richiama quanto disposto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in materia di accesso agli atti e riservatezza nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

Articolo 22 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore dichiara di assicurare il proprio personale contro gli infortuni e si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. Il Fornitore stesso è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno e fuori delle strutture dell'Istituto, per fatti e attività connessi all'esecuzione del presente Contratto.
3. L'Impresa Appaltatrice si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Istituto o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento della fornitura e imputabili ad essa o ai suoi dipendenti, manlevando l'Istituto da ogni responsabilità.
4. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia delle Polizze assicurative richiamata in premessa è condizione essenziale per l'Istituto. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui sopra, il Contratto stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente riscossione della garanzia definitiva prestata, a titolo di penale, e fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'Istituto.
5. L'Appaltatore assume a proprio carico le responsabilità derivanti dal buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura/servizio stessa/o e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa suindicata.
6. Il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile degli eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose, che risultassero causati dal proprio personale.
7. Il Fornitore stesso, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Istituto, in contraddittorio con i rappresentanti di detto Fornitore. In caso di assenza di questi ultimi, si procederà all'accertamento dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti del solo Istituto, senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni.

Articolo 23 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti. Subappalto

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., la cessione del Contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
2. La cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto, è consentita nelle forme o con i limiti di legge.
3. E' nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dell'appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.
4. E' ammesso il Subappalto con le modalità e alle condizioni di cui all'art.119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in conformità a quanto previsto nel presente articolo e negli atti di gara.
5. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Istituto in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
6. L'Appaltatore sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore stesso dalla responsabilità solidale previste dall'art.119, comma 11, lettere a) e c) del D.Lgs.36/2023 e s.m.i.
7. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
 - b) che, all'atto dell'offerta, il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare.
8. Nello specifico, l'Appaltatore, in ordine alle prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare, ha dichiarato quanto segue: “ _____ ”.
9. L'Istituto verifica l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui agli artt.94, 95 e 98, D.Lgs.36/2023 e s.m.i., nel periodo intercorrente tra la data di ricezione da parte dell'Appaltatore dell'istanza di autorizzazione al subappalto e la data di rilascio di tale autorizzazione.
10. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, il Fornitore deve presentare all'Istituto, almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto, apposita istanza alla quale deve allegare i seguenti documenti: *a) la copia autentica del contratto di subappalto, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto stesso sia in termini prestazionali che economici, corredato dalla relativa documentazione*

tecnica, amministrativa e grafica; b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del predetto Decreto legislativo. L'Istituto verifica detta dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23, D.Lgs. n. 36/2023; c) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; d) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con il titolare del subappalto; e) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; f) la copia del Piano di sicurezza di cui all'art. 119, comma 15, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ove la relativa redazione sia obbligatoria ad opera dello stesso subappaltatore.

11. L'Istituto provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso detto termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, l'autorizzazione di cui sopra si intenderà concessa.

12. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

13. Ai sensi del combinato disposto dell'art.31 comma 6 D.L. n.69/2013, convertito nella Legge n.98/2013, e dell'art. 119, comma 7, D.Lgs. 36/2023, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni rese, per il certificato di verifica di conformità e il pagamento del saldo finale, l'Istituto acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.

14. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento.

15. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trova applicazione l'art. 119 del Codice (D.Lgs. n. 36/2023).

Articolo 24 - Recesso

1. Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n.159/2011, l'Istituto può recedere dal Contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni

erogate a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 11 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato con formale comunicazione all'Appaltatore, da darsi per iscritto con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l'Istituto prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità.

3. I materiali, il cui valore è riconosciuto a norma del precedente punto 1, sono soltanto quelli già accettati dal D.E.C., o dal R.U.P. in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al punto 2 del presente articolo.

4. L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dal D.E.C. e dovrà mettere detti magazzini a disposizione dell'Istituto nel termine stabilito; in caso contrario, lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a spese del medesimo Appaltatore.

5. Fermo restando quanto sopra indicato, l'Istituto ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto in tutto o in parte, in ogni tempo, con il preavviso di cui oltre.

6. Trovano riferimento nel presente articolo le disposizioni sul recesso contrattuale previste in altri articoli del Contratto e negli atti di gara.

Articolo 25 - Risoluzione del Contratto

1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2 del predetto decreto legislativo.

2. Il D.E.C., quando accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Il D.E.C. formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Impresa appaltatrice, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Istituto, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n.36/2023 che integralmente si richiama.

3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente punto 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Fornitore rispetto alle previsioni del Contratto, il D.E.C. assegnerà a

quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali il Fornitore medesimo dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto il processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Istituto risolverà il Contratto con atto scritto comunicato al Fornitore stesso, fermo restando il pagamento delle penali.

4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto stesso, previa detrazione dell'importo delle penali eventualmente applicate.

5. Il R.U.P., nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone con preavviso di 20 (venti) giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già rese, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.

6. Con apposito verbale del D.E.C. è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto, e ammesso in contabilità, e quanto prescritto negli atti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; nello stesso verbale è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza ma non previste negli atti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.

7. Nei casi di risoluzione contrattuale di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le somme dovute all'Appaltatore per le prestazioni rese sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico del Fornitore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa la fornitura, ove l'Istituto non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

8. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dall'Istituto, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato; in caso di mancato rispetto di detto termine, l'Istituto vi provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

9. Trova applicazione ogni ulteriore clausola risolutiva contenuta negli atti di gara e in altri articoli del presente Contratto.

Articolo 26 - Clausole risolutive espresse

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- f) violazione delle norme vigenti in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- g) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisiti dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale e nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- h) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal '*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*' di cui al DPR 16/4/13, n.62 e s.m.i.;
- i) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore, in violazione dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- j) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati;
- k) esito negativo della verifica di conformità definitiva;
- l) applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale nel corso della durata del Contratto;
- m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della fornitura entro i termini previsti dall'art.122, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.36/2023 e dall'Allegato II.14 allo stesso Decreto legislativo;
- n) nei casi di cui all'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa" e per mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;

- o) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, d'autore e in genere di privativa altrui, intentate contro l'Istituto, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - p) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - q) nei casi di cui all'articolo "Divieto di cessione del contratto e dei crediti. Subappalto";
 - r) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - s) accertamento in corso d'opera, da parte del R.U.P., che le prestazioni oggetto del contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
 - t) qualora sia intervenuta a carico del Fornitore la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, ex art. 122, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
 - u) qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
 - v) qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non ne consentano la prosecuzione, in tutto o in parte.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione contrattuale sopra elencate, l'Istituto comunicherà formalmente all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione ex art. 1456, Codice Civile.
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto imputabili all'Appaltatore, l'Istituto procederà ad incamerare la garanzia definitiva prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione di detta garanzia, l'Istituto applicherà in danno dell'Appaltatore una penale di importo pari alla garanzia di cui sopra. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti.
4. Si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 124 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. in ordine all'esecuzione o al completamento delle forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'Esecutore designato.

Articolo 27 - Lavoro e sicurezza

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà, per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa europea e nazionale e secondo i Contratti di categoria in vigore, nazionali e di zona, stipulati tra le Parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni contrattuali, si atterrà alle prescrizioni vigenti sulla sicurezza del lavoro e in particolare agli obblighi posti a suo carico dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
3. In caso di violazione da parte del Fornitore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle competenti Autorità, verrà sospeso ogni pagamento fino a che dette Autorità non abbiano dichiarato che il Fornitore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che il Fornitore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
4. Analogamente, ove venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, verrà sospeso ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Impresa appaltatrice. In caso di inadempienze contributive e nell'ipotesi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni da parte dell'Appaltatore, trovano applicazione, tra l'altro, le disposizioni contenute nell'art.11 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. In caso di mancata regolarizzazione, l'Istituto tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, come definitivamente accertati.
5. Prima dell'esecuzione della fornitura, l'Appaltatore deve indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici, o gli aggravamenti di quelli esistenti, che siano connessi all'esecuzione del Contratto.
6. Ai sensi dell'art. 119, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, prima dell'avvio dell'esecuzione l'Appaltatore, e per suo tramite l'eventuale subappaltatore, devono trasmettere la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale Piano di sicurezza di cui al comma 15 del medesimo articolo, relativo sia ad esso Appaltatore, sia al proprio subappaltatore.
7. Ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. 21/06/2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98, l'Istituto verifica la regolarità contributiva del Fornitore, mediante

acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi: a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni; b) per il certificato di verifica di conformità; c) per il pagamento del saldo finale.

8. Dopo la stipula del Contratto l'Istituto è tenuto ad acquisire il D.U.R.C. relativo all'Appaltatore e ai subappaltatori ogni 120 (centoventi) giorni, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è necessario l'acquisizione di un nuovo D.U.R.C..

9. L'Appaltatore si impegna a garantire e a tenere manlevata e indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36, Legge n. 300/1970 e s.m., provvedendo al pagamento di quanto dovuto e garantendo l'osservanza delle norme di legge vigenti nei rapporti con detti dipendenti.

10. Ove i dipendenti del Fornitore o del subappaltatore agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili al Fornitore stesso e/o al subappaltatore in base alle norme vigenti in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, il Fornitore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori, quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ex artt. 108 e 109, c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria per l'emissione del provvedimento di estromissione.

11. Nelle ipotesi suindicate sono integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.

12. In materia di sicurezza si richiama altresì quanto previsto dall'art. 117, comma 5, secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Articolo 28 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura, che violino diritti di brevetto, d'autore e in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Istituto un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquisiti, l'Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Istituto stesso, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali.

3. In caso di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai punti precedenti intentata nei confronti dell'Istituto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno ove la pretesa azionata sia fondata,

l'Istituto medesimo ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato e detratto un equo compenso per i beni e le prestazioni erogati a regola d'arte.

Articolo 29 - Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1. Con la stipula del presente Contratto, in ottemperanza alle prescrizioni degli artt. 15 e 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati, l'Istituto individua il Responsabile Unico del Progetto nella persona del Dott./Dott.ssa _____, con incarico di _____ presso l'UOC _____, e individua il Direttore dell'Esecuzione del Contratto nella persona del Dott./Dott.ssa _____, con qualifica di _____, in forza presso _____, attribuendo loro le funzioni previste dalle vigenti norme.

Articolo 30 - Responsabile del servizio

1. L'Appaltatore si impegna a comunicare i dati anagrafici e i recapiti del soggetto individuato quale Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore stesso quale referente nei confronti dell'Istituto.

2. Il Fornitore, ove dovesse trovarsi nella necessità di sostituire detto Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione. E' facoltà di ogni Parte modificare in ogni tempo i responsabili di cui sopra e i loro recapiti con formale comunicazione da dare all'altra Parte.

Articolo 31 - Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni

1. In conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e s.m.i., in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione della fornitura, si precisa che:

- a) Titolare del trattamento è l'INMP; Incaricato del trattamento è il Dott./Dott.ssa [_____], in qualità di R.U.P.;
- b) l'Istituto, in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 4, comma 7 del succitato Regolamento (UE) 679/2016, individua il Fornitore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali rispetto alle attività di cui al presente Contratto.

- c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività suindicata; l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura di gara;
- e) i dati possono essere portati a conoscenza degli Incaricati autorizzati dal Titolare e dei componenti della Commissione di gara, e possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento, ovvero a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- g) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 7 e seguenti del succitato Regolamento (UE) 2016/679.
2. Il Fornitore è consapevole che l'esecuzione della fornitura/servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservati di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei relativi servizi, e pertanto si impegna: a mantenere il massimo riserbo e segreto su dati e informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione dell'incarico; a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
3. L'Appaltatore si obbliga: a rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e nel D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e nei provvedimenti regolamentari ed attuativi; ad adottare le misure di salvaguardia prescritte.
4. L'Istituto, aderendo al presente Contratto, dichiara di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto; i dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica, da parte del Fornitore, nel rispetto della normativa in vigore.
5. L'Appaltatore sarà responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Articolo 32 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna a informare periodicamente e tempestivamente sull'evoluzione tecnica dei beni oggetto del Contratto e sulle conseguenti possibili variazioni da apportare al servizio.

2. Le Parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare al Contratto quelle modifiche che di comune espresso accordo dovessero essere valutate opportune.

Articolo 33 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari, e le spese contrattuali relative all'appalto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc., ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui si tratta sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art.17-ter, dPR 26/10/1972, n.633 e smi.

Articolo 34 Divieto di 'pantouflage' e assenza di conflitto di interessi

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che nella fattispecie non ricorrono le situazioni vietate dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (c.d. 'pantouflage'). Sono nulli i contratti eventualmente conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di detta norma.
2. L'Appaltatore dichiara altresì che non sussistono a proprio carico relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza o frequentazione abituale, ovvero altre situazioni che possano generare un conflitto di interessi con gli Amministratori, i Dirigenti e i dipendenti dell'Istituto, come definito ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del d.P.R. 16/01/2013, n. 62 e s.m.i. e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Articolo 35 - Codice di Comportamento

1. Nell'erogazione del servizio l'Appaltatore si obbliga ad applicare e ad estendere nei confronti dei propri addetti e collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n.165" di cui al dPR 16/04/2013, n. 62 e s.m.i..
2. Il presente Contratto sarà automaticamente risolto per violazione accertata dei predetti obblighi ex art.2, comma 3, dPR n. 62/2013 e s.m.i..

Articolo 36 - Foro competente

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Istituto, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Atto redatto, mediante utilizzo e controllo di strumenti informatici, complessivamente su numero ___ facciate per intero, più numero ___ righe della facciata a video, composto complessivamente da numero ___ facciate, con imposta di bollo assolta in modo virtuale e sottoscritto in modalità digitale ai sensi dell'art. 52-bis della Legge notarile e dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.).

Per l'Istituto, il Direttore Generale (f.to digitalmente)

Per il Fornitore il _____ (_____) (f.to digitalmente)

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____, in qualità di _____ della Società _____, alla firma del presente Contratto dichiara di avere perfetta conoscenza delle clausole, documenti e atti richiamati nel Contratto stesso e di accettare incondizionatamente, ex artt.1341 e 1342 Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando l'inderogabilità delle clausole contenute negli atti di gara e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia, se ed in quanto compatibili: Articolo 1 **Premesse**, Articolo 2 **Norme regolatrici e disciplina applicabile**, Articolo 3 **Oggetto del contratto**, Articolo 4 **Durata del contratto**, Articolo 5 **Condizioni della prestazione contrattuale e limitazione di responsabilità**, Articolo 6 **Obbligazioni specifiche del Fornitore**, Articolo 7 **Modalità e luogo di esecuzione delle prestazioni**, Articolo 8 **Avvio dell'esecuzione del contratto**, Articolo 9 **Sospensione dell'esecuzione del contratto**, Articolo 10 **Certificato di ultimazione delle prestazioni**, Articolo 11 **Rinegoziazione delle condizioni contrattuali e conservazione**

dell'equilibrio contrattuale, Articolo 12 Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia, Articolo 13 Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni, Articolo 14 Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire, Articolo 15 Corrispettivi, Articolo 16 Fatturazione e pagamenti, Articolo 17 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 18 Trasparenza, Articolo 19 Penali, Articolo 20 Garanzia definitiva, Articolo 21 Riservatezza, Articolo 22 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 23 Divieto di cessione del contratto e dei crediti. Subappalto, Articolo 24 Recesso, Articolo 25 Risoluzione del Contratto, Articolo 26 Clausole risolutive espresse, Articolo 27 Lavoro e sicurezza, Articolo 28 Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 31 Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni, Articolo 32 Aggiornamento tecnologico, Articolo 33 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 34 Divieto di 'pantouflage' e assenza di conflitto di interessi, Articolo 35 Codice di Comportamento, Articolo 36 Foro competente.

Per il Fornitore il _____ (_____) (f.to digitalmente)